

N.R.Es.Imm. 2021-1.



TRIBUNALE DI FERRARA

Ufficio delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

sciolta la riserva assunta nel procedimento esecutivo immobiliare, i cui estremi identificativi sono stati sopra indicati; osservato che

hanno proposto opposizione all'esecuzione *ex* art. 615, co. 2, del cod. proc. civ., chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione immobiliare promossa dalla Intrum Italy s.p.a., quale procuratrice speciale della Purple SPV s.r.l., asseritamente cessionaria del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a.;

rilevato che gli opponenti hanno contestato il diritto della Purple SPV s.r.l. di agire esecutivamente in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con la Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. il 17 luglio 2008 e garantito da ipoteca iscritta il 21 luglio 2008, eccependo la carenza di legittimazione processuale della società per mancata prova della cessione del credito;

osservato che si è costituita nel procedimento la Intrum Italy s.p.a., quale mandataria della Purple SPV s.r.l., eccependo



l'infondatezza degli assunti avversari e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione;

visti gli atti e i documenti prodotti e sentiti i difensori delle parti; rilevato, quanto al motivo di opposizione, che gli opponenti hanno eccepito che non vi è la prova che il credito asseritamente ceduto rientrasse nell'oggetto della cessione in blocco intervenuta dapprima fra la Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. e la REV - Gestione Crediti s.p.a. ed in seguito fra la REV - Gestione Crediti s.p.a. e la Purple SPV s.r.l., secondo quanto previsto dai provvedimenti della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016, mancando la prova che il credito in questione fosse classificato come "in sofferenza" nella situazione contabile della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla data del 30 settembre 2015;

osservato altresì che gli opponenti hanno eccepito, quanto alla disciplina speciale che regola la cessione dei crediti in blocco fra banche *ex* art. 58 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, che non vi è prova documentale dell'iscrizione della cessione del credito in questione nel Registro delle imprese, la quale, unitamente alla pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale, costituisce un requisito necessario della cessione in blocco dei crediti, secondo la richiamata norma speciale;





ritenuto che le argomentazioni svolte dalla resistente e i documenti dalla stessa prodotti, anche alla luce delle deduzioni difensive svolte dagli opponenti all'udienza dell'11 marzo 2021, non appaiano idonei a superare l'eccezione avversaria; rilevato, in particolare, che la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente, di per sé, in presenza di una specifica eccezione dei debitori di carenza di prova della cessione per non essere stato dimostrato che il credito in questione rientra fra quelli ceduti in blocco, per dimostrare la titolarità del credito in capo alla Purple SPV, dovendosi comunque accertare, nella fattispecie, se il credito rientri nell'ambito delle categorie dei rapporti bancari ceduti, menzionati negli atti di cessione e più specificamente se il credito derivante dal mutuo ipotecario fosse ricompreso fra quelli classificati in sofferenza nella situazione contabile della Cassa di Risparmio di Ferrara alla data del 30 settembre 2015, così come indicato nei provvedimenti della Banca d'Italia; ritenuto che tale prova non sia fornita dai documenti prodotti dalla resistente sub n. 5, 6 e 7, in quanto i documenti n. 5 e 6 non provano che la cessione di crediti intervenuta fra la REV -Gestione Crediti e la Purple SPV comprendesse anche il credito di cui si discute ed il documento n. 7, sebbene faccia riferimento ad un "Elenco dei crediti", non comprende in realtà alcun elenco;



osservato altresì, quanto alle certificazioni in data 9 febbraio 2021 del notaio dott. prodotte dalla resistente *sub* documenti n. 1 e 2, che la prima certificazione notarile del 9 febbraio 2021, che dovrebbe riferirsi alla prima cessione, dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara alla REV - Gestione Crediti s.p.a., attesta la conformità dell'estratto all'elenco originale allegato alla "lettera di trasmissione inviata da Banca di Italia a Rev - Gestione Crediti S.p.a. prot. 0978846/17 il 4 agosto 2017" (non prodotta) e che la certificazione notarile in pari data, che dovrebbe riferirsi alla seconda cessione, dalla REV -Gestione Crediti alla Purple SPV s.r.l., attesta la conformità dell'estratto all'elenco originale allegato alle "comunicazioni intercorse via pec" fra le due società il 15 giugno 2017; rilevato che le predette certificazioni notarili non dimostrano né che il credito in questione sia stato ceduto dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara alla REV - Gestione Crediti, in quanto non provano che il credito stesso fosse dotato dei caratteri propri dei crediti ricompresi nella cessione in blocco, né che il medesimo credito, avente i predetti caratteri, sia stato poi ceduto dalla REV - Gestione Crediti alla Purple SPV (v. in senso conforme, in analoga fattispecie, l'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione il 15 settembre 2020 nel procedimento n. 38/2020 r.g.es.imm.



Trib. Ferrara, citata dagli opponenti e i precedenti in essa richiamati);

rilevato inoltre, quanto all'estratto del "Libro giornale sezionale crediti in sofferenza" della Bper Banca s.p.a. datato 1° marzo 2021 prodotto dalla resistente, che tale documento non pare confortare l'assunto difensivo di quest'ultima, atteso che, come eccepito dagli opponenti, l'estratto sembra piuttosto dimostrare che il credito in questione, risultando tuttora presente nei libri contabili della Bper Banca s.p.a., non sia stato in realtà ceduto dalla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., la quale si è fusa per incorporazione nella Bper Banca in data successiva ai menzionati provvedimenti della Banca d'Italia;

ritenuto dunque che sussistano "gravi motivi" per disporre la sospensione dell'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 624, co. 1, del cod. proc. civ.;

considerato che alla soccombenza della resistente consegue la condanna della stessa alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, che si liquidano d'ufficio in dispositivo; rilevato infine che deve essere fissato un termine per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 del cod. proc. civ.,

P. Q. M.

a) sospende l'esecuzione;



- b) condanna la resistente alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, che liquida d'ufficio in complessivi euro 1.800,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
- c) assegna termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito;
- d) dispone che la cancelleria comunichi la presente ordinanza alle parti.

Ferrara, 24 marzo 2021.

Il Giudice dell'esecuzione (dott. Stefano Giusberti)

